

**RINUNZIA DEL DEPUTATO TOFANO.**

**PRESIDENTE.** Debbo comunicare alla Camera una lettera ricevuta dal signor deputato Tofano diretta alla Presidenza :

« Torino, 8 febbraio 1862.

« Onorevolissimo signor presidente,

« Nella tornata del 16 gennaio mi parve che la Camera, rigettata la questione pregiudiziale, ordinasse la pubblicazione de' documenti soltanto per altra discussione, dalla quale io ragionevolmente speravo che una Giunta d'inchiesta procedesse alla più scrupolosa e severa istruzione. Ma quanto seguì nella tornata del 30 gennaio mi obbliga a non insistere oltre, riconcentrandomi in mia sicura coscienza e aspettando dal tempo la giustizia che mi è dovuta.

« E poichè nella mia petizione del 10 novembre protestai di non rimanere in Parlamento insino a che un'istruzione non avesse chiariti i fatti, ora non mi resta che rassegnarmi al durissimo sacrificio di dare le mie dimissioni da deputato.

(*Alcune voci*: Bravo!)

« Mi creda, » ecc.

Il deputato Tofano avendo chieste le sue dimissioni, se non vi è opposizione, s'intenderanno accettate.

(Sono accettate.)

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE ALLA SOCIETÀ GOMBERT PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DI SAVONA.**

**PERUZZI**, ministro *pei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per dare facoltà al Governo di fare la restituzione al signor Gombert del deposito di lire 450,000 fatto nel 1858 presso la Cassa dei depositi e prestiti per la cauzione richiesta dall'atto di concessione della strada ferrata di Savona.

In quest'occasione ho l'onore di annunciare alla Camera come ieri l'altro fu eseguito a Torino il deposito definitivo di due milioni di lire che assicura la costruzione della strada ferrata di Savona.

A Londra sono state collocate con grande favore le 20000 azioni che erano state riservate per quella piazza; le altre, essendo state collocate a Torino presso i costruttori e presso i corpi morali, cioè presso i Consigli provinciali, comunali di queste provincie, prestatisi con lodevole zelo a concorrere a quest'opera, la quale da tanto tempo, cioè sino dal 1857, era affrettata dai voti del Parlamento, essa si potrà compiere mercè queste nuove combinazioni finanziarie così felicemente riuscite. Ed io credo di essere interprete del Parlamento nel prendere quest'occasione per congratularmi colla città di Torino e con queste antiche provincie del Piemonte, le quali dal Parlamento nazionale italiano hanno avuto ciò che si era arditamente tentato, ma non si era potuto compiere dal Parlamento subalpino.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione dello schema di legge intorno alle tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

Eravamo all'articolo 24, a riguardo del quale non furono approvati l'emendamento dell'onorevole Massarani e il sottodemendamento dell'onorevole Mosca. Respinti questi era ancora in discussione un emendamento dell'onorevole deputato De Luca del tenore seguente:

« Andranno soggette alla tassa seguente, che surrogherà quelle ordinarie di registro e di bollo, in relazione ai contratti di assicurazione ed atti conseguenti. »

Fu osservato, se non erro, da taluno della Commissione o da me stesso, come quest'emendamento implicitamente si potesse ritenere già respinto, poichè era lo stesso concetto che era stato rigettato nelle antecedenti votazioni.

Nondimeno il deputato Castellano prese la parola per appoggiarne una parte. . .

**CASTELLANO.** La seconda.

**PRESIDENTE.** . . la seconda parte, e si decise che prima sarebbe stato esaurito l'incidente relativo all'emendamento De Luca, poi si passerebbe allo svolgimento dell'emendamento Castellano.

Il commissario regio e la Commissione intendono di respingere quest'emendamento, anzi credo vogliano sollevare la questione pregiudiziale.

**MOSCA.** Non c'è il commissario regio.

**PRESIDENTE.** C'è il ministro.

**CAPRIOLO.** La questione sulla parte relativa all'esenzione dalla tassa del bollo fu già decisa respingendo l'emendamento Massarani; quindi su questa prima parte si propone la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti la questione pregiudiziale sulla prima parte dell'emendamento De Luca, la seconda essendo assunta dal deputato Castellano, il quale ne farà fra breve lo svolgimento.

Chi crede dover ammettere la questione pregiudiziale, sorga.

(E ammessa.)

Il deputato Castellano ha la parola per isvolgere il suo emendamento, che corrisponde alla seconda parte dell'emendamento De Luca.

**CASTELLANO.** Se permette il signor presidente, poichè mi concede la parola, svolgerei tutti gli emendamenti che mi propongo di presentare intorno all'intero articolo. Poichè sono essi in gran parte relativi alla redazione dell'articolo stesso, io credo che andremo quasi pienamente d'accordo colla Commissione.

Il primo paragrafo dell'articolo 24 comincia colle parole: « Sotto la condizione che siano pagate le tasse determinate da questa legge, » ecc.

Io credo che la legge non ne soffrirebbe se si togliessero le parole che ho lette. La Camera comprenderà che una volta che una tassa è stabilita da una legge non debbe porsi in condizione, ossia in dubbio l'esazione della medesima; in conseguenza credo che l'articolo 24 dovrebbe cominciare dalle parole: « Andranno esenti, » ecc., come nello schema.

**FABRIZI G., relatore.** La Commissione accetta questa rescissione delle prime parole dell'articolo 24.